VERBALE DI ACCORDO
SOSTEGNO ECONOMICO
Procedura di Mobilità ex artt.4 e 24 Legge n°223/91

Oggi, 27 settembre 2013, presso la sede di ARIFL, sono presenti:

per **ATLAS COPCO ITALIA S.p.A.**: Rolando Mandelli, Santi Beninati e Daniela Fortugno

per **UNIONE CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia MI-LO-MB**: Roberta Rossetti

per **Filcams-CGIL**: Luciano Cozzi

per **Fisascat-CISL**: Dario Campeotto e Rossana Mandelli

la **RSU**

che hanno sottoscritto un Verbale di accordo a conclusione della procedura di mobilità avviata con comunicazione del 17 giugno 2013.

Come previsto nel suddetto Verbale di accordo al punto 6., le Parti convengono con la presente intesa che in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro e condizionatamente alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale ex artt. 410-411 c.p.c., secondo gli "usi" della Commissione Paritetica istituita presso l'Ebiter di Milano, la Società riconoscerà un sostegno economico (lordo) a titolo di incentivo all'esodo ed in aggiunta alle attribuzioni patrimoniali dovute ai sensi di legge e/o di contratto da determinarsi sul piano individuale e così composto:

- una somma lorda di € 8.000,00 (ottomila/00);
- una somma lorda pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di indennità di mobilità lorda e lo stipendio lordo mensile (maggiorato dei ratei di 13ma e 14ma mensilità) del mese della risoluzione del rapporto di lavoro, per i mesi di permanenza (diritto teorico in base all'età anagrafica) in lista di mobilità. Ai fini della determinazione dell'importo qui convenuto, per "stipendio lordo mensile" dovrà intendersi la retribuzione mensile ordinaria lorda individuale del mese di riferimento, maggiorata dei ratei di 13ma e 14ma mensilità.

Presso la Commissione di Conciliazione istituita presso l'Ente Bilaterale della Provincia di Milano verrà sottoscritto il verbale di conciliazione individuale, ai sensi dell'art.411 c.p.c., che prevederà l'accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro e della conseguente collocazione in mobilità e la totale liberazione di Atlas Copco Italia S.p.A. da ogni ulteriore obbligo comunque connesso con l'intercorso rapporto o la sua intervenuta risoluzione, nonché ad ogni altra pretesa derivante o comunque connessa al rapporto di lavoro ed alla sua cessazione.

Al fine di garantire un ulteriore sostegno economico ai Lavoratori coinvolti nella CIGS, su richiesta delle OO.SS./RSU, la Società si rende disponibile ad erogare a quanti tra essi ne faranno richiesta un anticipo del TFR maturato ed accantonato in azienda (pur nell'eventualità in cui non ricorressero i presupposti di legge previsti per l'anticipazione).

Letto, confermato e sottoscritto.

per **ATLAS COPCO ITALIA S.p.A.**

per **UNIONE CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia**

per **Filcams-CGIL**

per **Fisascat-CISL**

la **RSU**